



COMUNE DI MORES

Provincia di Sassari

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 12 del 30/05/2023	OGGETTO: Approvazione tariffe e scadenze Ta.Ri. Anno 2023.
--------------------------------	--

L'anno duemilaventitre, il giorno trenta del mese di maggio, alle ore 19:30 , presso la solita sala delle adunanze consiliari, in seduta ordinaria e pubblica, in prima convocazione si è riunito il Consiglio Comunale di Mores presieduto dal Sindaco, Enrico Euclide Virdis, con la partecipazione dei seguenti Signori Consiglieri:

	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
Virdis Enrico Euclide	SINDACO	X	
Bullitta Luigi Salvatore	CONSIGLIERE	X	
Calvia Emanuele	CONSIGLIERE	X	
Chighine Annamaria	CONSIGLIERE	X	
Demartis Nicola	CONSIGLIERE	X	
Desogus Simone	CONSIGLIERE	X	
Manca Angelo	CONSIGLIERE	X	
Pala Maria Giovanna	CONSIGLIERE	X	
Pinna Luigi Michele	CONSIGLIERE		X
Sale Paolo	CONSIGLIERE	X	
Sassu Stefania	CONSIGLIERE	X	
Serra Domenico	CONSIGLIERE	X	
Simcic Cosimo Federico	CONSIGLIERE		X
	Totale	11	2

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il Segretario Comunale, Dott. Aldo Lorenzo Piras

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basava su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

che l'imposta unica comunale si componeva dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

che l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES);

che la legge 160/2019, Legge di Bilancio per l'anno 2020, con l'articolo 1, comma 738 ha abrogato le componenti IMU e TASI della IUC (Imposta Unica Comunale) istituita con la legge 147/2013 lasciando in vigore la disciplina della TARI;

Visto l'articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi.

Visto l'articolo 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali.

Vista la legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione".

Visto l'art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali.

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, richiamato dal comma 702 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014), secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Considerato che con l'entrata in vigore della disciplina di cui all'articolo 1, comma 9 del DL 116/2020 sono state recepite nel nostro ordinamento le disposizioni della Direttiva comunitaria 2018/851 in materia di rifiuti, di imballaggi e di rifiuti da imballaggio;

che l'articolo 1, comma 9 del predetto DL 116/2020 ha riscritto in parte l'articolo 183 del D.Lgs. 152/2006 (Decreto ambientale), fornendo una nuova definizione di rifiuti urbani, da intendersi come quei "*rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata*,

ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili?;

che il medesimo articolo di cui sopra, dispone che siano da considerare come rifiuti urbani anche “*i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies*” del D.Lgs. 152/2006;

che i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione;

che le novità introdotte a livello comunitario hanno comportato una serie di modifiche del decreto legislativo 152/2006, cosiddetto Tua (Testo unico ambientale), che hanno riguardato anche l'articolo 183, che interviene, tra l'altro, sulle definizioni di rifiuto e il successivo articolo 184, che riguarda la classificazione dei rifiuti;

che, in particolare, l'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2 del D.Lgs. 152/2006 prevede che rientrano tra i rifiuti urbani i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies, e in quest'ultimo, non è presente l'attività industriale;

che l'articolo 183, comma 1, lettera b-sexies) del D.Lgs. 152/2006 dispone, altresì, che i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione;

che l'articolo 184, comma 3, lettera c) del D.Lgs. 152/2006 inserisce tra i “rifiuti speciali” i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, se diversi da quelli di cui al comma 2, ossia dai rifiuti urbani; per cui dalla lettura combinata delle norme emerge che le attività industriali possono essere produttive sia di rifiuti urbani che speciali;

che al fine di definire correttamente il perimetro di applicazione della Tari per le attività industriali è, quindi, necessario individuare le superfici che producono rifiuti speciali e quelle che, invece, producono rifiuti urbani;

che per quanto sopra il MEF ritiene che possano considerarsi produttive di rifiuti speciali le superfici di lavorazione industriale, le quali, conseguentemente, sono escluse dall'applicazione della Tari;

che allo stesso modo devono escludersi le superfici ove, a norma del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147 del 2013, e del vigente regolamento in materia di TARI si formano esclusivamente rifiuti speciali, nonché i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive di rifiuti speciali;

che, tuttavia, resta impregiudicata, l'applicazione della Tari, sia per la quota fissa sia per quella variabile, in riferimento alle superfici produttive di rifiuti urbani, come, ad esempio, mense, uffici, servizi, depositi o magazzini, non essendo funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali.

Rilevato che l'articolo 198, comma 2-bis (introdotto dal Dlgs 116/2020) del Testo Unico Ambientale (TUA) prevede che le *“utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani”*;

che l'articolo 3, comma 12, del Dlgs 116 del 2020 modifica il comma 10 dell'articolo 238 del Dlgs 152 del 2006, non più vigente.

che comunque, il predetto comma 10 dispone che le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e che dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.

che la norma subordina, quindi, l'esclusione dal pagamento della quota variabile, ossia quella rapportata alla quantità di rifiuti, al conferimento di tutti i rifiuti urbani al di fuori del pubblico servizio e al loro avvio al recupero per un periodo di almeno cinque anni.

che l'art. 30, comma 5 del DL 41/2021, convertito con L. 69/2021, in relazione alla facoltà di avviare i propri rifiuti al recupero, ai sensi dell'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dispone che tale scelta debba essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo;

Vista la deliberazione 3 agosto 2021 n. 363/2021/r/rif dell'Autorità Di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) avente ad oggetto *“Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”*;

la successiva determinazione di ARERA del 4 novembre 2021, n. 2/drif/2021 avente ad oggetto *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/r/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”*.

la deliberazione n. 15/2022/r/rif del 18/01/2022 dell'Autorità Di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) avente ad oggetto *“Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*, con la quale è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani TQRIF.

la deliberazione del Consiglio comunale che ha individuato lo “Schema I” quale schema regolatorio per il servizio integrato dei rifiuti di cui all'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani – TQRIF.

Vista la Deliberazione n. 14 del 31/5/2022 del Consiglio Comunale, con cui in data odierna è stato approvato il Piano Economico e Finanziario TARI per il periodo regolatorio 2022 – 2025 componente 2023;

Rilevato che l'art. 15 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha innovato l'art. 13 del decreto legge 201/2011 introducendo il comma 15-

ter con cui viene stabilito che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, i versamenti TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base delle tariffe approvate per l'anno precedente, mentre per i versamenti in scadenza dopo il 1° dicembre si applicano le tariffe TARI approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato;

Rilevato altresì che i versamenti TARI la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre devono essere effettuati sulla base degli atti (regolamenti e determinazione delle tariffe), inviati al Ministero dell'economia e delle Finanze, come previsto dall'art. 13, comma 15, del decreto-legge 201/2011, modificato dall'art. 15-bis del decreto-legge 34/2019, entro il 14 ottobre e pubblicati sul sito www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre;

Rilevato che gli atti relativi alla TARI, come confermato dalla circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019 del MEF, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul citato sito del MEF e che in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Ritenuto pertanto opportuno, in considerazione delle citate modifiche normative e della necessità per il Comune di salvaguardare gli equilibri dei flussi di cassa, stabilire per l'anno 2023 le tariffe TARI in base a quanto indicato negli allegati A) e B) facenti parte sostanziale e integrante del presente atto stabilendo che il versamento della TARI per l'anno 2023 sia riscosso con le rate di seguito individuate:

- **prima rata** **18 Luglio 2023**
- **seconda rata** **16 Agosto 2023**
- **terza rata** **16 Settembre 2023**

- **rata unica** **18 Luglio 2023**

Visti l'articolo 3, comma 5-*quinquies* del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L. 15/2022 in base al quale, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

l'art. 43, comma 11 del DL 50 del 17 maggio 2022 il quale ha aggiunto all'articolo 3, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, in fine, i seguenti periodi: *“Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*.

l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente che *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

il decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021, recante *“Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 al 31 marzo 2022”*;

- Atteso** che nelle predette Tariffe Tari 2023 trovano spazio riduzioni tariffarie alle attività commerciali e artigianali colpite dalla crisi nelle misure percentuali indicate nell'All. A) alla presente e finanziate dal cd “Fondone Covid” 2022 e/o dall'Ente;
- Visto** il parere dell'organo di revisione previsto dall'art. 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sulle proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali.
- Visti** gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

Udita l'illustrazione da parte del Sindaco;

Sentite le richieste di chiarimenti della Consigliera Sassu e l'intervento conoscitivo del responsabile del servizio finanziario;

la Consigliera Sassu dichiara voto contrario in quanto non sono chiari alcuni documenti, in relazione a quelli sul piano economico scaricati dal sito dell'Unione dei Comuni;

Con voti resi in forma palese per alzata di mano, 8 favorevoli e 3 contrari (Serra, Sassu, Calvia),

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse e l'allegato sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare le Categorie tariffarie e le Tariffe componente TARI per l'anno 2023 così come risultanti dal prospetto allegato alla presente deliberazione (All. A);
3. di approvare per l'anno 2023 i coefficienti per la determinazione delle tariffe TARI di cui all'Allegato B) della presente deliberazione;
4. di approvare le scadenze di pagamento del tributo come di seguito:

- **prima rata** **18 Luglio 2023**
- **seconda rata** **16 Agosto 2023**
- **terza rata** **16 Settembre 2023**

- **rata unica** **18 Luglio 2023**

5. di incaricare gli uffici competenti al fine di provvedere alla pubblicazione ai sensi di legge della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

di dichiarare, con separata votazione in forma palese per alzata di mano, 8 favorevoli e 3 contrari (Serra, Sassu, Calvia), la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA si esprime parere Favorevole

Il Responsabile
F.to Mario Sassu

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE si esprime parere Favorevole

Il Responsabile Servizi Finanziari
F.to Mario Sassu

IL PRESIDENTE

F.to Enrico Euclide Viridis

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Aldo Lorenzo Piras

Certifico che la presente delibera viene pubblicata dal 09/06/2023 per 15 giorni consecutivi nel sito istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (Art. 124 del T.U.E.L. e art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Il Responsabile della pubblicazione
F.to Dott. Aldo Lorenzo Piras

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Per dichiarazione di immediata eseguibilità (Art 134, comma 4, del T.U.E.L.).

Per decorso del decimo giorno dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, del T.U.E.L.).

Mores, 09/06/2023

Il Responsabile della pubblicazione
F.to Dott. Aldo Lorenzo Piras

Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme al suo originale per quanto riguarda il contenuto del provvedimento e per quanto riguarda tutte le attestazioni ad esso riferite.

Mores, 09/06/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Aldo Lorenzo Piras

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE FISSA

COMUNE DI MORES (SS)

Comuni fino a 5.000 abitanti SUD

Ctapf 24.644,62

QTnd 28.865,57

Qapf 0,85377211

Inserire % di aumento per utenze giornaliere (fino a 100%) **100%**

TARIFFE

	Attività	Kc min.	Kc max.	Ps	Kc	Stot(ap)	Stot(ap).Kc	TF(ap)	Gettito
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,29	0,52	100%	0,520	727,00	378,04	0,444	322,76
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,44	0,74	100%	0,740	2.338,00	1730,12	0,632	1.477,13
3	Stabilimenti balneari	0,66	0,75	50%	0,705	0,00	0,00	0,602	0,00
4	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,52	100%	0,520	300,00	156,00	0,444	133,19
5	Alberghi con ristorante	1,01	1,55	50%	1,280	0,00	0,00	1,093	0,00
6	Alberghi senza ristorante	0,85	0,99	100%	0,990	1.167,00	1155,33	0,845	986,39
7	Case di cura e riposo	0,89	1,20	100%	1,200	500,00	600,00	1,025	512,26
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,90	1,05	50%	0,975	756,00	737,10	0,832	629,32
9	Banche ed istituti di credito	0,44	0,63	100%	0,630	189,00	119,07	0,538	101,66
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,94	1,16	28%	1,002	2.376,00	2379,80	0,855	2.031,81
	- idem utenze giornaliere	1,88	2,32	100%	2,320	0,00	0,00	1,981	0,00
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,02	1,52	40%	1,220	233,00	284,26	1,042	242,69
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	0,78	1,06	60%	0,948	379,00	359,29	0,809	306,75
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,91	1,45	40%	1,126	807,00	908,68	0,961	775,81
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,41	0,86	100%	0,860	1.543,00	1326,98	0,734	1.132,94
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,67	0,95	70%	0,866	4.868,00	4215,69	0,739	3.599,24
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	5,54	8,18	0%	5,540	1.503,00	8326,62	4,730	7109,04
	- idem utenze giornaliere	11,08	16,36	100%	16,360	0,00	0,00	13,968	0,00
17	Bar, caffè, pasticceria	4,38	6,32	0%	4,380	956,00	4187,28	3,740	3.574,98
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,57	2,80	40%	1,462	1.106,00	1616,97	1,248	1.380,53
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,14	3,02	100%	3,020	0,00	0,00	2,578	0,00
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,34	10,88	20%	2,448	157,00	384,34	2,090	328,14
	- idem utenze giornaliere	0,68	21,76	0%	0,680	0,00	0,00	0,581	0,00
21	Discoteche, night-club	1,02	1,75	50%	1,385	0,00	0,00	1,182	0,00
						19.905	28865,57		24.644,62
								Verificato	

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE - PARTE FISSA

Comuni fino a 5.000 abitanti SUD COMUNE DI MORES (SS)

Ctuf: € 70.142,38

TfD

n	Ka	Sot(n)	Ka.Stot(n)	Quf	Quf.Ka(n)
1	0,75	79786	59.839,50	0,485	0,364
2	0,88	35840	31.539,20	0,485	0,427
3	1,00	24549	24.549,00	0,485	0,485
4	1,08	19150	20.682,00	0,485	0,524
5	1,11	4659	5.171,49	0,485	0,538
6 o più	1,10	2562	2.818,20	0,485	0,534

Totale 144.599,39

Gettito
€ 29.026,99
€ 15.299,06
€ 11.908,25
€ 10.032,44
€ 2.508,59
€ 1.367,05

€ 70.142,38

Verificato

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE - PARTE VARIABILE

CVd (€)

CVd (€) € 88.914,70

Qtot (kg) € 258.925,26

Cu (€/kg) € 0,34

Quv 142,20

Inserire

TVd

n	Kb min	Kb max	Ps	Kb(n)	N(n)	Kb(n).N(n)	Quv	Gettito
	0,60	1,00	95%	0,98	690	676,2	47,85	€ 33.019,302
2	1,40	1,80	32%	1,53	248	378,944	74,61	€ 18.504,091
3	1,80	2,30	30%	1,95	164	319,8	95,22	€ 15.616,050
4	2,20	3,00	28%	2,42	121	293,304	118,37	€ 14.322,232
5	2,90	3,60	26%	3,08	31	95,542	150,50	€ 4.665,380
6 o più	3,40	4,10	24%	3,57	16	57,088	174,23	€ 2.787,646

Totale 1820,878

€ 88.914,700

Verificato

TARIFFE TA.RI. 2023

All. A del. CC N° ___ del _____ 2023

COMUNE DI MORES (SS)

218.381,00 € Spesa 2022-2025 anno 2023 da PEF MORES compresi CKn

DATI GENERALI	inserire	%	Costi	
Costi fissi no K n-1	89.489,00	1,00%	89.489,00	Costi fissi no K
CKn	5.298,00	0%	5.298,00	CKn
Costi variab n-1	128.892,00	1,00%	120.155,00	Costi variabili
	0,00		214.942,00	TOTALE
Totale RSU kg	349.899,00			
Tasso inflaz. Ip				
Recup. Prod. Xn	0,20%			

214.942,00 Totale a riparto esclusi Ck

Riduzioni a carico Bilancio 8.780,000

Costo servizio effettivam. c/contribuenti

0,00

206.162,00

DISTRIBUZIONE DATI						
Utenze	RIFIUTI		COSTI			
	kg	%	Costi fissi	Costi var.	Riduz. Rd Ud	Costi var. corr.
Ud	258.925	74,00	€ 70.142,38	€ 88.914,70	€ -	€ 88.914,70
Und	90.974	26,00	€ 24.644,62	€ 31.240,30	€ -	€ 31.240,30
Totale	349.899	100,00	€ 94.787,00	€ 120.155,00	€ -	€ 120.155,00

214.942,00

UTENZE DOMESTICHE

componenti	Inserire	Inserire	Inserire
n	Stot(n)	N(n)	Ps
1	79.786,00	690	95%
2	35.840,00	248	32%
3	24.549,00	164	30%
4	19.150,00	121	28%
5	4.659,00	31	26%
6 o più	2.562,00	16	24%
Totale	166.546,00	1270	

TARIFFE	
Fisso €/mq	Variabile €
0,364	47,85
0,427	74,61
0,485	95,22
0,524	118,37
0,538	150,50
0,534	174,23

UTENZE NON DOMESTICHE

n.	Attività	Stot(ap)	Ps	Tariffa		Tariffa Totale 2023	Gettito teorico	Nuova tariffa a MQ con agevolaz.	riduzioni carico Ente
				Fisso €/mq	variab. €/mq				
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	727,00	100%	0,444	0,560	1,004	730,09	0,904	10,00%
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2.338,00	100%	0,632	0,800	1,432	3.348,49	1,289	10,00%
3	Stabilimenti balneari	0,00	50%	0,602	0,766	1,368	0,00		0,00%
4	Esposizioni, autosaloni	300,00	100%	0,444	0,560	1,004	301,27	0,904	10,00%
5	Alberghi con ristorante	0,00	50%	1,093	1,388	2,481	0,00		

6	Alberghi senza ristorante	1.167,00	100%	0,845	1,071	1,917	2.236,62	1,725	10,00%
7	Case di cura e riposo	500,00	100%	1,025	1,298	2,322	1.161,21	2,067	11,00%
8	Uffici, agenzie, studi professionali	756,00	50%	0,832	1,056	1,888	1.427,59	1,700	10,00%
9	Banche ed istituti di credito	189,00	100%	0,538	0,679	1,216	229,90	1,216	0,00%
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	2.376,00	28%	0,855	1,083	1,938	4.604,06	1,705	12,00%
	- idem utenze giornaliere	0,00	100%	0,005	0,007	0,000	0,00	0,000	0,00%
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	233,00	40%	1,042	1,321	2,362	550,38	2,126	10,00%
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	379,00	60%	0,809	1,027	1,837	696,17	1,653	10,00%
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	807,00	40%	0,961	1,218	2,179	1.758,42	1,961	10,00%
14	Attività industriali con capannoni di produzione	1.543,00	100%	0,734	0,927	1,661	2.563,68	1,495	10,00%
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4.868,00	70%	0,739	0,937	1,677	8.161,62	1,492	11,00%
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	1.503,00	70%	4,730	6,002	10,732	16.129,80	8,156	24,00%
	- idem utenze giornaliere		100%	0,038	0,049	0,000	0,00	0,000	0,00%
17	Bar, caffè, pasticceria	956,00	0%	3,740	4,741	8,480	8.107,27	6,827	19,50%
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1.106,00	40%	1,248	1,585	2,833	3.133,60	2,550	10,00%
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,00	100%	2,578	3,269	5,848	0,00		
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	157,00	20%	2,090	2,654	4,744	744,76	4,269	10,00%
	- idem utenze giornaliere	0,00	0%	0,002	0,002	0,000	0,00		
21	Discoteche, night-club	0,00	50%	1,182	1,501	2,684	0,00		0,00%
		19.905,00					55.884,92		